

Allegato "A"



COMUNE DI CONTROGUERRA

Provincia di Teramo

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2022

art. 20 D.Lgs. 19.8.2016, n.175 ss.mm.ii.

Relazione Tecnica

1. Premessa

Con il Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100 vigente dal 27 giugno 2017, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale.

La ricognizione è finalizzata all'individuazione delle partecipazioni che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

2. Il quadro normativo di riferimento

Gli enti pubblici, come già premesso, sono tenuti ad effettuare l'attività di razionalizzazione di cui al TUSP.

Di seguito si riportano le disposizioni più rilevanti del decreto in materia di razionalizzazione.

L'art. 3 del TUSP dispone che "le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa".

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo il quale "le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società" (art. 4, comma 1), il legislatore indica una serie di attività per le quali è possibile, per la pubblica amministrazione, costituire, acquisire o mantenere partecipazioni societarie.

L'art. 4, comma 2, del TUSP, in particolare, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni solo in società:

- di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a);
- con attività di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs 50/2016 (art. 4 comma 2 lettera b);
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs 50/2016, con imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17 commi 1 e 2 (art. 4, comma 2, lettera c);
- di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. (art. 4, comma 2, lettera d);
- con attività di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 (art. 4, comma 2, lettera e);

Inoltre, nei successivi commi – dal 3 al 9 bis - dell'art. 4, si pongono delle eccezioni, stabilendo che sono sempre ammesse le società:

- che hanno come oggetto sociale esclusivo l'ottimizzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche;

- in house;
- che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali;
- costituite in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15/5/2014;
- che hanno come oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di spazi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree di montagna, la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- spin off e start up universitari;
- aziende agricole con funzioni didattiche costituite da Università;
- contenute in specifici eventuali provvedimenti emessi ad hoc dalle Regioni e Province autonome;
- che producono servizi economici di interesse generale a rete.

L'art. 5 dispone che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisizione di partecipazioni, anche indirette, debba essere analiticamente motivato rispetto alle finalità istituzionali dell'ente pubblico.

Tale valutazione, da effettuare per ogni singola partecipazione, deve essere condotta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, rispettando i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

L'art. 10 disciplina le alienazioni di partecipazioni sociali. In particolare, viene stabilito che:

- gli atti relativi all'alienazione, devono essere adottati con le stesse modalità previste per la costituzione di società o acquisto di partecipazione;
- la procedura di alienazione delle partecipazioni deve essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;
- in casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

L'art. 16, dispone che “Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati” ed inoltre che negli statuti delle società in house sia previsto che “oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.”

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP. Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società:

- che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);

- diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lett. e).

L'art. 20 dispone la razionalizzazione annuale delle partecipazioni pubbliche con redazione del relativo Piano nel quale prevedere le eventuali misure da attuare (fusione, soppressione, messa in liquidazione o cessione).

Il piano di razionalizzazione, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve essere corredato da una relazione tecnica e indicare le modalità e i tempi di attuazione del riassetto delle società partecipate. I dati devono essere trasmessi alle apposite banche dati, e resi disponibili alla struttura di supporto presso il MEF e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Tra le modifiche apportate al TUSP dal D.Lgs 16.6.2017, n.100, una riguarda la condizione di cui alla lettera d) del richiamato art. 20 comma 2. E' stato, infatti stabilito che ai fini dell'applicazione del criterio del fatturato medio non superiore al milione di euro, il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019 e nelle more della prima applicazione di tale criterio si considerano rilevanti, in via transitoria, le partecipazioni in società che, nel triennio antecedente all'adozione di tali misure abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro.

L'art. 26, infine, contiene disposizioni transitorie, tra le quali, l'inapplicabilità dell'art. 4 ad alcune tipologie di società:

- aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei fondi europei per conto dello Stato e delle Regioni;
- partecipate quotate detenute al 31 dicembre 2015;
- derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale;
- già costituite e autorizzate alla data del 23/09/2016 alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

3. La ricognizione delle partecipazioni del Comune di Controguerra al 31/12/2021

Il Comune di Controguerra, alla data del 31/12/2022, detiene le seguenti partecipazioni dirette:

1) SOCIETA' RUZZO RETI S.P.A.:

La Ruzzo Reti S.p.A. è stata costituita, ai sensi dell'art. 115 del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267e dell'art. 7, comma 1, della Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, a seguito di trasformazione con contestuale scissione dell'Azienda Consorziale Acquedotto del Ruzzo. La Società opera oggi quale società rispondente al modello in houseproviding. La società ha per oggetto prevalente l'amministrazioni nonché la gestione anche integrata delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio del servizio idrico integrato ad essa conferiti in proprietà all'atto della costituzione o successivamente acquisiti, anche mediante mezzi propri. Erogare servizi pubblici essenziali nei delicatissimi settori dell'erogazione idrica potabile, della fognatura e depurazione, i quali hanno un immediato impatto nella cura dell'igiene e della salute pubblica. In ogni caso, nel settore in cui opera la RUZZO Reti SpA, il Servizio Idrico Integrato, è regolamentato dalla presenza di un'Authority, l'AEEGSI.

Partecipazione dell'ente:

quota di partecipazione	Durata dell'impegno
2 %	31/12/2050

Risultati di bilancio:

Voci di bilancio	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Valore della produzione	€ 57.141.448	€ 60.278.668	€ 59.350.624
Patrimonio netto	€ 122.180.647	€ 123.790.718	€ 124.640.064
Utile	€ 2.267.240	€ 1.610.071	€ 849.345

2) GAL TERREVERDI TERAMANE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

La società consortile non ha scopo di lucro e, intendendo far partecipi i consorziati dei benefici della mutualità e della cooperazione, si propone di promuovere a mezzo della propria struttura organizzativa lo sviluppo e la razionalizzazione delle attività di promozione dei consorziati, armonizzandone gli aspetti commerciali. La società è costituita con la finalità di contribuire a rafforzare lo sviluppo a lungo termine di specifiche aree del territorio mediante l'attuazione di Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dirette a migliorare la qualità della vita nelle aree rurali della regione integrando azioni rivolte alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio rurale, alla qualificazione dell'offerta/accessibilità ai servizi per la collettività, al rafforzamento della capacità progettuale e gestionale locale, alla valorizzazione delle risorse endogene, generando contestualmente opportunità aggiuntive di occupazione e di reddito e migliorando l'attrattività dei territori rurali sia dal punto di vista delle imprese, che da quello della popolazione.

Nell'interesse generale del comprensorio, la Società, interagendo con le realtà locali, perseguirà i seguenti obiettivi prioritari, senza che ciò costituisca limitazione alcuna per qualsiasi ulteriore azione di interesse locale:

1. Sviluppare e innovare le filiere ed i sistemi produttivi locali (agro alimentari, artigianali e manifatturieri);
2. Sviluppare la filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
3. Curare e tutelare il paesaggio, l'uso del suolo e della bio diversità (animale e vegetale);
4. Sviluppare il turismo sostenibile;
5. Valorizzare e gestire le risorse ambientali e naturali;
6. Valorizzare i beni culturali ed il patrimonio artistico legati al territorio;
7. Accedere ai servizi pubblici essenziali;
8. Favorire l'inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati o marginali;
9. Favorire la legalità e la promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;
10. Favorire la riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;
11. Sviluppare reti e comunità intelligenti;
12. Implementare azioni di animazione sul territorio, al fine di dare la massima promozione e condivisione delle strategie di sviluppo che intende perseguire;
13. Ogni altra attività meglio indicata nello statuto.

Partecipazione dell'ente:

quota di partecipazione	Durata dell'impegno
4 quote da € 500,00 per un totale di € 2.000,00	31/12/2050

Risultati di bilancio:

Voci di bilancio	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Valore della produzione	€ 150.920	€ 540.715	€ 409.989
Patrimonio netto	€ 136.047	€ 135.183	€ 134.917
Utile	€ (963)	€ (863)	€ (1.267)

3) COSEV SERVIZI S.P.A.

La Cosev Servizi nasce come consorzio tra Enti locali nel 1976 con il decreto del prefetto di Teramo per la "Gestione del servizio di distribuzione e vendita di gas naturale".

Dal 01/01/2003, a seguito di trasformazione adottata ai sensi del combinato disposto di art. 15 del D.Lgs. n. 164/2000 e di art. 115 del D.Lgs. n. 267/2000, Cosev ha assunto la veste giuridica di società per azioni a totale capitale pubblico, partecipata dai Comuni di Bellante, Colonnella, Controguerra, Crognaleto, Nereto, Sant'Omero. Vale la pena di ricordare la fusione per incorporazione intervenuta tra Cosev impianti e Cosev servizi.

In base all'articolo 2 dello statuto:

"La società ha per oggetto la gestione, in forma associata, delle opere e degli impianti realizzati per la distribuzione del servizio gas metano nei Comuni aderenti, succedendo, senza soluzione di continuità, al preesistente "Consorzio Servizi Vibrata CO.SE.V."

La Società potrà gestire altresì, in forma associata, i seguenti servizi di interesse comune:

- a) realizzazione e gestione di servizi attinenti ad opere ed infrastrutture, primarie e secondarie, di pubblico interesse, che i Comuni intendono affidare, in conformità dei principi fissati nel presente Statuto;
- b) la gestione di tutti gli altri servizi comunali, a rilevanza economica e imprenditoriale, affidati con atto deliberativo dei Comuni e recepiti con deliberazione dell'Assemblea; in tale ipotesi, ove occorra, verranno apportate anche le modifiche od integrazioni allo Statuto;
- c) attività di accertamento, di liquidazione e di riscossione dei tributi di spettanza dei Comuni soci con possibilità di esercizio delle predette attività anche nei confronti di Comuni non soci e di terzi, con l'acquisizione dei relativi strumenti informatici per la gestione (hardware, software, sito web).

Nelle materie rientranti nell'oggetto della sua attività, la Società avrà competenza piena ed esclusiva e, in particolare, potrà:

- a) provvedere alla progettazione e realizzazione in proprio o in affidamento a terzi di impianti di distribuzione del gas metano e di ogni altro servizio pubblico affidatogli;
- b) provvedere alla gestione diretta delle opere realizzate e di relativi servizi, curando la riscossione, nelle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti, dei canoni e dei diritti;

- c) partecipare a società a capitale misto aventi il medesimo scopo sociale od associare, alle attività di sua competenza, capitale pubblico e/o privato; nonché costituire o partecipare a società strumentali (o di scopo) a capitale pubblico, privato o misto, in conformità delle leggi vigenti in materia;
- d) effettuare operazioni commerciali rientranti nei suoi fini, senza che occorra il preventivo assenso dei Comuni aderenti;
- e) contrarre mutui o ricorrere ad altri mezzi di finanziamento consentiti dalla legge;
- f) compiere ogni altro atto, che sia idoneo al conseguimento del fine sociale e che la legge non divieti."

In base a quanto disposto dall' art. 7 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n° 311/01 il servizio pubblico di distribuzione gas naturale comprende :

- Preventivazione ed esecuzione allacciamenti
- Installazione e rimozione contatori
- Attivazione e disattivazione punti di riconsegna
- Gestione letture misuratori
- Attività di misura del gas
- La gestione degli impianti
- La gestione della rete di distribuzione
- La manutenzione degli impianti e della rete di distribuzione ordinaria e straordinaria
- Il servizio di pronto intervento
- Ispezione delle reti ed eliminazione delle dispersioni
- Odorizzazione del gas
- Telecontrollo dei punti di alimentazione della rete
- Protezione catodica
- Le operazioni commerciali e contrattualistiche di vettoriamento (trasporto gas attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali)
- Gestione società di vendita operanti sul territorio
- Trattamento dati personali clienti finali
- La conduzione di gare e la gestione dei rapporti concessori

Partecipazione dell'ente:

quota di partecipazione	Durata dell'impegno
11,302%	31/12/2050

Risultati di bilancio:

Voci di bilancio	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Valore della produzione	€ 1.697.839	€ 1.745.818	€ 1.640.411
Patrimonio netto	€ 7.779.590	€ 7.784.481	€ 7.788.866
Utile	€ 44.886	€ 4.892	€ 4.382

4) POLISERVICE S.P.A.

La Poliservice S.p.A. nasce come unico operatore principale nella gestione integrata dei servizi ambientali nella Val Vibrata. E' una società multiservizi con capitale sociale misto pubblico-privato, (privato selezionato con gara ad evidenza pubblica ex art. 113 lett. b del DLgs. 267/2000), di circa € 922.000,00, con maggioranza pubblica con il 54% del capitale detenuto da Unione di Comuni "Città Territorio Val Vibrata" con i 12 comuni ad essa aderenti e quindi dei Comuni ad essa aderenti (quali: Alba Adriatica, Ancarano, Civitella del Tronto, Controguerra, Colonnella, Corropoli, Martinsicuro, Nereto, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Torano Nuovo, Tortoreto), la partecipazione diretta dei Comuni di: Bellante, Colonnella, Controguerra, S. Omero, Nereto, Crognaleto, le società COSEV Servizi S.p.A. circa il e la società consortile a r. l. "Abruzzo Servizi" con una partecipazione al capitale sociale della stessa pari a circa il 46%.

La Poliservice S.p.A. fornisce servizi di pubblica utilità agli Enti pubblici soci quali:

- igiene Urbana (spazzamento, raccolta, trasporto, smaltimento e recupero);
- gestione di impianti stoccaggio rifiuti urbani;
- gestione verde pubblico;
- manutenzione e realizzazione reti gas-metano;
- gestione illuminazione pubblica;
- gestione cimiteriale.

La Poliservice Spa nell'anno 2005 diventa operatore principale nella gestione integrata dei servizi ambientali dell'Unione di Comuni "Città Territorio Val Vibrata" e quindi dei Comuni ad essa attraverso il Contratto di Servizio Rep. 2 del 15/09/2005 con scadenza il 14/09/2030. La voce economica di ricavo più rilevante nel bilancio economico della stessa è relativa al servizio di igiene urbana integrato (spazzamento comunale, raccolta e trasporto, recupero rifiuti, smaltimento rifiuti).

Partecipazione dell'ente:

quota di partecipazione	Durata dell'impegno
4,901%	31/12/2050

Risultati di bilancio:

Voci di bilancio	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Valore della produzione	€ 14.596.504	€ 15.807.302	€ 16.610.603
Patrimonio netto	€ 2.937.775	€ 3.113.668	€ 3.335.112
Utile	€ 245.788	€ 281.364	€ 171.512

5. Esito della ricognizione

Alla luce della ricognizione effettuata e dell'analisi dei dati sopra riportati, in relazione alle disposizioni del TUSP, si evidenziano di seguito le linee di azione da intraprendere per le partecipazioni societarie dell'Ente di cui alla presente Relazione.

➤ SOCIETA' RUZZO RETI S.P.A.

Motivazione del mantenimento:

La partecipazione del Comune è consentita, ai sensi dell'art.4, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, così come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi".

➤ GAL TERREVERDI TERAMANE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Motivazione del mantenimento:

La partecipazione del Comune è consentita, ai sensi dell'art.4, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, così come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, in quanto la società persegue interessi di carattere generale tali da assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento.

➤ COSEV SERVIZI S.P.A.

Motivazione del mantenimento:

La partecipazione del Comune è consentita, ai sensi dell'art.4, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, così come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, in quanto la società persegue interessi di carattere generale tali da assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento.

➤ POLISERVICE S.P.A.

Motivazione del mantenimento:

La partecipazione del Comune è consentita, ai sensi dell'art.4, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, così come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, in quanto la società persegue interessi di carattere generale tali da assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento.

Il Comune di Controguerra alla data del 31/12/2022 non detiene partecipazioni indirette.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Fto. Dott.ssa Alessandra D'Antonio